

Verbale di Deliberazione N. 5 del Consiglio comunale

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: Modifica del regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria, del canone mercatale e di posteggio. modifiche regolamentari. decorrenza dal 1° gennaio 2022.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **DIECI** del mese di **MARZO** alle ore **20:30**

nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale:

Presenti i signori:

Assente Giust.

Assente Ingust.

VIELMETTI PAOLO

BERTI ROBERTO

BONN ANDREA

CONFORTI FABRIZIO

X

GERVASI BARBARA

GERVASI GABRIELE

GERVASI GIOVANNA

GRAMOLA LORENZO

IORIS LICIA

LIMA MADALENA

PATERNOSTER MAURO

PETROLI MATTEO

PINAMONTI ANNALISA

POLLO MORENA

TONIATTI GABRIELE

Assiste il Segretario comunale signor RIZZI dott. MICHELE

Riconosciuto il numero degli intervenuti, il Signor Paolo Vielmetti nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e alle ore **20:30** dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto al n. 5 dell'odg.

In conformità delle disposizioni di Legge sono stati scelti in qualità di scrutatori, per acclamazione unanime, i Signori: Berti Roberto e Paternoster Mauro.

OGGETTO: Modifica del regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria, del canone mercatale e di posteggio. modifiche regolamentari. decorrenza dal 1° gennaio 2022.

Il relatore comunica:

con deliberazione consiliare n. 2 del 30 marzo 2021 è stato approvato il “Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali e di posteggio. Decorrenza 1° gennaio 2021”, ai sensi della Legge 160/2019, articolo 1, commi 816 e seguenti e L.P. n. 17 dd. 30/07/2010 e dalle deliberazioni della G.P. n. 1881 dd. 06/09/2013 e n. 443 dd. 19/03/2021

A seguito di intervenute modifiche alla norma di riferimento, si rende ora necessario aggiornare il Regolamento comunale. Di seguito si riassumono le modifiche maggiormente significative:

- Art. 30 comma 1 – sistemato testo
- Art. 33 - vengono apportate piccole modifiche, per lo più lessicali e per maggior chiarezza.
- Art. 34 - l'articolo disciplina l'occupazione di suolo pubblico delle infrastrutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità con reti e infrastrutture di comunicazione elettronica (impianti per la telefonia mobile ecc.). Viene recepita la modifica normativa statale approvata nel 2021 la quale prevede che per tali occupazioni, i soggetti concessionari sono tenuti a corrispondere un importo annuo pari a 800,00 euro per ogni impianto presente sul suolo comunale. Contestualmente viene eliminata la modalità di calcolo della tariffa come previsto fino al 2021 sulla base del coefficiente indicato nell'Allegato B al presente regolamento. Viene, altresì, introdotta la durata massima della concessione come prevista dalla legge (29 anni) e tolta invece la durata minima che era prevista in 6 anni dato che la concessione può essere rilasciata anche per periodi inferiori.
- Il Titolo IX, che tratta del Canone Mercatale e di Posteggio, è stato rivisto in alcune sue parti (dall'art. 69 all'art.74); in particolare si evidenzia che:
 - è stato tolto il meccanismo di proporzionalità fissa tra i 2 canoni (10%), indicando ora che “L'ammontare del canone di posteggio, rapportato in relazione ai servizi resi per ogni tipologia di mercato e al numero delle concessioni rilasciate, viene individuato in misura percentuale rispetto al canone mercatale, come indicato nell'allegato D) al presente regolamento”
 - all'art. 73 - Determinazione delle tariffe - è stata fissata la percentuale di riduzione nel 30% per i mercati a cadenza settimanale ed eliminato il comma 5 in cui venivano fissate per tipologia di mercato le tariffe e introdotto l'allegato D per meglio schematizzarne il calcolo;
 - all'art. 74 è stato aggiunto il comma 7 per cui “Per il canone mercatale, ad esclusione di quello relativo a posteggi isolati, è previsto in caso di accertamento dell'assenza del titolare il rimborso proporzionale per il periodo non usufruito, ferma restando l'esclusione dal rimborso in caso di utilizzo dell'occupazione per meno del 60% del periodo concesso”

Udita la relazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 2 del 31 marzo 2021 con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria, del canone mercatale e del canone di posteggio;

PRECISATO che, in base alle disposizioni provinciali attuative dell'art. 16 comma 1 lettera f) della L.P. 30.07.2010 n. 17, con il predetto regolamento il Comune ha disciplinato il canone di posteggio provinciale, che, come disposto dalla delibera della Giunta Provinciale n. 443 del 19.03.2021;

VISTO l'art. 1, comma 831/bis della legge n. 160/2019 con il quale viene individuato il canone dovuto per le infrastrutture relative alle telecomunicazioni;

RILEVATA inoltre la necessità di integrare e modificare la disciplina di alcuni articoli anche per effetto di variazioni intervenute nel 2021 con disposizioni normative (telefonia mobile), come indicato nella parte dispositiva della presente deliberazione;

RICHIAMATO l'articolo 52 del D. Lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D. Lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet del Ministero delle Finanze;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 49, comma 3, del codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con la L.R. 03/05/2018 n. 2;

VISTA la Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 che approva il codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 185 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, dal Responsabile delle Entrate/Tributi sulla proposta di adozione della presente deliberazione;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 185 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla proposta di adozione della presente deliberazione;

VISTO lo Statuto Comunale.

Con voti favorevoli n. 14, voti contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano dai n. 14 consiglieri presenti, e resi separatamente con riguardo all'immediata eseguibilità da conferire alla presente

DELIBERA

- di apportare al vigente regolamento "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali e di posteggio", istituito ai sensi della Legge 160/2019, articolo 1, commi 816 e seguenti e dell'art. 16, comma 1, lett. f) della L.P. n. 17/2010, le modifiche così come apportare nel testo in "modalità revisione", che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);
- di approvare, a seguito delle modifiche di cui al punto 1, il testo del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali e di posteggio, nella nuova formulazione, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**Allegato B**);

3. di procedere alla pubblicazione della delibera di modifica del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 183 della L.R. n.2/2018 - Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige. 3.
4. di stabilire che le disposizioni del presente Regolamento decorrono dall'1/1/2022 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000. 4.
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
6. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa:
 - opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi.